

Allegato "A", N. Repertorio 9686 / N. Raccolta 6829

STATUTO

dell'Associazione "Centro Studi Formazione e Lavoro"

Articolo 1

Costituzione e sede

E' costituita l'Associazione "Centro Studi Formazione e Lavoro", con sede legale in **Pontecagnano Faiano (SA), Via Leonardo da Vinci 17/A**.
Futuri cambiamenti di tale sede non comporteranno modifiche dello Statuto.

Articolo 2

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 3

Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità, formative, scientifiche e culturali.

Essa è riconosciuta dal Ministero del Lavoro ai sensi della Legge Statale 14 Febbraio 1987, n. 40, riunisce Organismi di formazione e orientamento accreditati secondo leggi regionali e nazionali, le società e gli enti di formazione e gli enti, pubblici o privati, operanti in Italia, aventi come finalità istituzionali o che comunque prevedano nel proprio oggetto sociale l'attività di formazione e riqualificazione del personale dipendente, di lavoratori autonomi o disoccupati, mediante proposte formative di sviluppo integrale della persona attuate, con priorità, mediante la loro formazione professionale.

L'Associazione intende:

- rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, rilevando ed analizzando i bisogni delle imprese nell'ambito dello sviluppo professionale creando nuove opportunità di occupazione e migliorando la preparazione tecnica sia degli occupati sia di chi è in cerca di prima occupazione. A tale fine, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività: a) Organizzare corsi di formazione professionale per gli associati e non. b) Organizzare attività formative di qualificazione o di specializzazione per giovani disoccupati finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro. c) Organizzare attività formative di aggiornamento, specializzazione, riqualificazione per personale occupato: addetti, operai, quadri e dirigenti di imprese, professionisti, lavoratori autonomi che affrontano processi di miglioramento, innovazione e riconversione. e) Attività formative private finalizzate all'acquisizione di competenze in aree di specifico interesse. g) Organizzare incontri, convegni, seminari di studio e di ricerca su tematiche attinenti le finalità dell'associazione.
- Promuovere iniziative di studio, ricerca, documentazione e informazione sui percorsi formativi e di orientamento professionale in Italia in Europa e nel mondo.
- Fornire una rappresentanza ed un coordinamento operativo a livello nazionale agli Enti che ne sono sprovvisti con il proposito di acquisire il riconoscimento nell'ambito della legge 40 del 14/02/1987 e ulteriori modifiche;
- Sostenere e favorire, direttamente od indirettamente, sia le iniziative di formazione professionale che quelle relative all'inclusione sociale autonoma.

mamente programmate e gestite dagli associati prestando loro l'assistenza necessaria ed assumendone, quando necessario, una rappresentanza a livello internazionale, nazionale e regionale .

- Dare il proprio contributo a tutti i livelli in ordine alla formazione professionale, nonché alla diffusione dei principi di partecipazione democratica e di rispetto del pluralismo delle proposte formative affinché le stesse trovino concreta applicazione.

Articolo 4

Attività

Nell'ambito dei principi di cui all'art. 3, e ferma restando la più ampia autonomia giuridica, patrimoniale ed organizzativa di ogni ente associato, l'Associazione attua i propri fini istituzionali mediante:

A) Attività istituzionali di carattere generale e specifiche a servizio degli associati :

- Qualificarsi come ramo operativo di Federformazione (socio fondatore), e come tale intervenire attivamente nel proporre una vasta offerta formativa generalizzata sul territorio nazionale;
- Studiare ed approfondire i problemi relativi alla formazione professionale, nella sua più ampia accezione, ed all'insieme dei servizi per il lavoro al fine di contribuire alle evoluzioni in atto a livello regionale e/o nazionale;
- Fornire servizi di informazione e aggiornamento agli associati, attraverso lo scouting di opportunità e iniziative regionali, nazionali e comunitarie;
- Favorire lo scambio di buone pratiche, il networking e la cooperazione tra gli associati per promuovere l'implementazione di progetti regionali, nazionali e comunitari di impatto significativo a livello sociale e territoriale;
- Studiare ed approfondire i problemi connessi con la definizione ed attuazione dei programmi e dei diversi piani di sviluppo (a livello Internazionale, Europeo, Nazionale e Regionale) aventi ad oggetto la formazione professionale ed i servizi rivolti alla transizione al lavoro anche elaborando pareri e proposte operative;
- Programmare, effettuare e gestire direttamente o indirettamente, eventualmente anche aderendo a consorzi od associazioni di scopo temporanee, attività ed iniziative di formazione, orientamento professionale, inclusione sociale e servizi per il lavoro, nel quadro di quanto previsto dalla Legge 845/78 (legge quadro in materia di formazione professionale) e successive modifiche del quadro normativo sia a livello nazionale che regionale.
- Partecipare, aderire e/o promuovere forme associative a carattere nazionale o internazionale i cui scopi siano in tutto o in parte affini o complementari a quelli dell'Associazione e comunque utili o necessari al raggiungimento degli scopi sociali;
- Fornire ai Centri degli enti associati servizi, assistenza e consulenza ai fini del miglioramento della loro organizzazione e struttura, della qualità delle attività formative, della loro economicità in modo da favorire efficacia ed efficienza promuovendo al contempo l'accreditamento e la certificazione in ogni contesto;
- Promuovere iniziative rivolte al personale dei Centri degli enti associati per favorirne l'attività e la migliore qualificazione;
- Organizzare convegni, promuove ricerche, studi, attività specifiche di transizione al lavoro e di formazione, anche su richiesta degli associati, per il miglioramento del livello qualitativo del sistema della formazione profes-

sionale complessivamente inteso;

- Sulla base di preliminari intese con gli associati interessati, presentare proposte di intervento, aventi ad oggetto la realizzazione di progetti orientativi, formativi e relativi alla transizione al lavoro promossi e finanziati dalle competenti Istituzioni, pubbliche e private, ed in particolare dal Ministero del Lavoro e dall'Unione Europea; stipulare gli atti inerenti, assumere la realizzazione dei progetti approvati, di cui concordare l'esecuzione mediante convenzioni con gli associati;

- Assumere diretti ed autonomi impegni, sia nei confronti degli enti pubblici e privati, sia dei propri associati, espletando attività di progettazione, coordinamento, consulenza, monitoraggio, valutazione, controllo, rendicontazione e diffusione, compiendo ogni altra attività comunque utile all'esito di programmi e progetti, direttamente od indirettamente, di formazione professionale secondo le tipologie e gli interventi mirati al primo inserimento, al perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale a contenuto teorico, tecnico ed operativo, alla formazione continua, ricorrente e permanente;

- Curare la redazione, stampa e diffusione di pubblicazioni, sia a mezzo stampa sia on-line, che affrontino temi e programmi sia di interesse interno sia di interesse generale;

- Assumere qualsiasi altra iniziativa ritenuta utile e conveniente per il conseguimento dell'oggetto sociale dell'Associazione.

B) Attività verso terzi. A tali fini l'Associazione può:

- Offrire corsi di formazione, abilitazione, specializzazione e qualificazione per varie tipologie di interlocutori e utenti.

- Assumere l'incarico di ente partner, promotore e gestore di progetti e/o programmi volti alla realizzazione di azioni orientative, formative e rivolte alla transizione al lavoro mediante intese anche con soggetti non associati e aventi ad oggetto l'attuazione di progetti qualificati legati alla formazione professionale;

- Svolgere attività di consulenza, ricerca ed assistenza nel campo della formazione professionale anche a vantaggio di soggetti non associati, pubblici e privati.

- Compiere ogni altra attività consentita dalla legge e non in contrasto con il proprio Statuto e regolamento oLe iniziative e gli incarichi di cui al punto B) dovranno rientrare nelle finalità e principi dettati dal presente statuto, non essere in contrasto o in concorso con quelli degli associati ed, in primis, saranno realizzate avvalendosi degli stessi. Dovranno inoltre essere minoritari rispetto a quelli rivolti agli associati, essere finalizzati esclusivamente a sostenere gli scopi primari dell'Associazione e comunque attuati nel rispetto delle finalità non lucrative della stessa.

Le attività A e B sono realizzate dal personale dipendente e dai collaboratori del Centro Studi Formazione e Lavoro, nonché dal personale dipendente e dai collaboratori degli associati.

Articolo 5

Ammissione del socio

- Possono far parte dell'Associazione, in qualità di associati, gli Organismi di Formazione ed Orientamento accreditati secondo le leggi nazionali e regionali, le società e gli enti di formazione e gli enti, pubblici o privati, che comunque prevedano nel proprio oggetto sociale l'attività di formazione e

riqualificazione del personale dipendente, dei lavoratori autonomi o di disoccupati.

- I soci dell'Associazione si distinguono in fondatori, ordinari, sostenitori

- I soci fondatori sono persone fisiche e/o giuridiche, attraverso i loro legali rappresentanti o delegati dei legali rappresentanti o attraverso i legali rappresentanti delle aziende da essi controllate, che sono intervenute nell'atto di costituzione dell'Associazione o che, pur essendo stati promotori della stessa, non hanno potuto partecipare all'atto costitutivo e vengono riconosciuti ugualmente come "fondatori" dal Consiglio Direttivo in apposita attestazione.

- I soci ordinari sono persone fisiche (soci individuali) o giuridiche (collettivi) che contribuiscono con mezzi economici o servizi all'attività e alle iniziative dell'Associazione.

- I soci sostenitori saranno tutti coloro i quali, nel corso dello svolgersi dell'attività istituzionale dell'Associazione, vorranno abbracciare le finalità dell'Ente e sostenerlo con donazioni di modico valore (ex art 783 cod civ) di qualsiasi genere, assumendo la qualifica di socio, senza, però, partecipare alla vita sociale

- Il Consiglio Direttivo ratifica l'iscrizione dei soci che risultano iscritti dalla data di richiesta di adesione al Centro Studi Formazione e Lavoro.

I soci sono ammessi dal Consiglio Direttivo, prendono parte alla vita dell'Associazione, sono eleggibili al Consiglio Direttivo e, qualora lo stabilisca il Consiglio Direttivo, versano una quota annua nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo stesso, che può essere diversa tra individuali e collettivi, e per questi ultimi diversificata in funzione della tipologia di entità giuridica che rappresentano (enti commerciali, organizzazioni no profit).

I soci fondatori e ordinari hanno diritto al voto in sede di Assemblea degli associati, a condizione che abbiano adempiuto con regolarità a tutti gli obblighi sanciti dal presente statuto.

- Potrà far parte dell'Associazione come socio ordinario, in una qualunque delle suddette forme, qualunque persona, fisica o giuridica, che presenti la documentazione richiesta in ottemperanza alla L. 14 Febbraio 1987 n. 40.

E' in facoltà degli associati effettuare versamenti facoltativi, di qualsiasi entità; sono, comunque, a fondo perduto, non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione e, pertanto, non può farsi luogo al rimborso di quanto versato in nessun caso.

- L'organo direttivo preposto darà il suo benestare se l'aspirante socio soddisfa i seguenti criteri generali:

a) essere in regola con le leggi e le disposizioni dello Stato Italiano;

b) essere consapevole delle finalità dell'Associazione e dichiarare la propria disponibilità ad impegnarsi per esse;

c) non essere associato ad alcuna organizzazione le cui finalità siano in contrasto con quelle dell'Associazione.

- I soci godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Articolo 6

Cessazione del socio

- La qualità di socio si perde per decesso, per recesso, a seguito di comunicazione in forma scritta inviata all'associazione, o per mancata presen-

tazione della documentazione richiesta in ottemperanza alla legge del 14 Febbraio 1987 n°40; in quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo delibera la cessazione del socio, l'Assemblea ne prende atto

- L'Assemblea potrà deliberare l'esclusione di un socio per morosità protrattasi per 90 giorni dalla scadenza del versamento richiesto, per indegnità, per comportamento contrario o lesivo delle finalità dell'Associazione. Per morosità è da intendersi anche il non aver adempiuto con regolarità alle obbligazioni contratte al momento dell'adesione.

- Il provvedimento deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria, alla quale deve essere convocato il socio interessato per poter contraddire in merito agli addebiti mossi dal Consiglio Direttivo.

- L'associato escluso non può essere più riammesso.

- I soci receduti od esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono riprendere gli eventuali contributi versati e non possono votare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione .

Articolo 7

Il patrimonio sociale

- Il patrimonio dell'Associazione è costituito da contributi degli associati, da contributi provenienti da enti e persone, da lasciti e donazioni, da qualunque altro provento di attività e manifestazioni promosse dall'Associazione e deliberate dall'organo amministrativo preposto, da ogni bene, mobile od immobile, che comunque pervenga all'Associazione.

- In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, l'assemblea delibererà in merito alla destinazione del patrimonio sociale, che dovrà essere devoluto ad altre associazioni o enti aventi finalità istituzionali analoghe nel campo della Formazione Professionale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 8

Esercizio finanziario

- L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

- L'organo direttivo preposto predisporrà il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale dei soci, da convocarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo ritardi o slittamenti temporali dovuti agli adempimenti previsti dalla legge statale 14 Febbraio 1987 n°40. L'organismo direttivo predisporrà anche il bilancio previsionale, entro i tempi stabiliti dalla normativa vigente, salvo anticipi, ritardi o slittamenti temporali dovuti agli adempimenti previsti dalla legge statale 14 Febbraio 1987 n. 40

-E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

-Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

-L'organo direttivo preposto predisporrà il bilancio preventivo relativo al successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale dei soci da convocarsi entro il 31 Dicembre di ogni anno.

Articolo 9

Organi

- Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente e il vice presidente;
- d) il Comitato scientifico, ove nominato;
- e) il Collegio dei sindaci secondo le disposizioni, i criteri e nei soli casi stabiliti dalla Legge 14 Febbraio 1987 n. 40

Articolo 10

L'assemblea

- L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativa dell'Associazione ed è convocata dal Presidente in sessioni ordinarie e straordinarie.

- Potranno prendere parte alle assemblee i soli soci in regola con gli adempimenti richiesti secondo l'articolo 5 del presente statuto.

- Ogni socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo, può rappresentare in assemblea per mezzo di delega scritta non più di tre associati.

- Dati gli adempimenti della legge del 14 febbraio 1987 n° 40, L'Assemblea si riunisce per l'approvazione, anche congiunta, dei bilanci preventivo e consuntivo, oltre a quanto previsto nel seguito.

- Il Presidente ha la competenza di convocare l'Assemblea, decidendone il luogo, anche fuori della sede sociale, la data e l'ordine del giorno

- La convocazione, da effettuarsi in forma scritta, contenente l'ordine del giorno, dovrà essere inviata a tutti i soci, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata almeno otto giorni prima della data dell'assemblea.

- Il Presidente deve altresì convocare l'Assemblea entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta effettuata da almeno un terzo dei soci.

- L'Assemblea dei soci ha le seguenti competenze:

a) approva il regolamento dell'Associazione ed eventuali aggiunte o modifiche dello stesso;

b) elegge i membri elettivi del Consiglio Direttivo;

c) determina l'eventuale compenso del Consiglio Direttivo nei limiti stabiliti dall'art.10 comma 6 del D.lgs 460/97 per le attività effettivamente prestate a favore dell'Ente e per la crescita dello stesso;

d) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo annuale delle attività;

e) delibera, in caso di scioglimento dell'Associazione, la destinazione del patrimonio sociale, in conformità alle norme di legge.

- Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. I soci possono esprimere il loro voto sulle proposte di modifica anche tramite posta certificata o raccomandata.

- L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti .

- L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti .

- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza su designazione dei presenti, da un altro componente del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all'Associazione .

- Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati presenti e delibereranno validamente con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri. Ogni socio fondatore elegge un membro del Consiglio Direttivo. L'altro membro è eletto dall'Assemblea ordinaria.
- Il delegato di un socio collettivo cessa automaticamente di far parte del Consiglio Direttivo, qualora il socio collettivo che lo ha designato ne comunichi la sostituzione con altro delegato (o se il socio collettivo cessa di pagare la quota).
- Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, le cariche dell'Associazione: il Presidente, il VicePresidente. Il Consiglio Direttivo determina gli eventuali rimborsi spese del Presidente entro il limite deliberato dall'Assemblea dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritengano necessario, oppure se ne sia stata fatta richiesta da almeno tre consiglieri, senza formalità, e di norma una volta al mese per programmare, coordinare, organizzare tutte le attività sociali, per predisporre il programma generale di attività, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo di fine anno.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno ritenute valide in prima convocazione purché siano presenti, anche per via telematica, almeno la metà più uno dei membri. Non sono ammesse deleghe. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, la riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
- Il Consiglio Direttivo potrà deliberare anche per corrispondenza e anche in via telematica. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione, approva tutte le spese e le entrate dell'Associazione, esprime parere sulla convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea generale dei soci.
- Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri anche a terzi, determinando i limiti della delega.
- Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- Nel caso che per qualunque ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri rispetto al numero minimo, i rimanenti provvederanno a cooptare il numero necessario di soci per surrogare i mancanti. La nomina dei consiglieri cooptati sarà sottoposta a ratifica alla prima successiva Assemblea dei soci.
- Il consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica se per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 12

Il Presidente

- Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione di cui ha la rappresentanza legale. Il Presidente sono eletti dal Consiglio

Direttivo tra i suoi membri, con votazione palese a maggioranza semplice, a mezzo di indicazione di un solo candidato per ciascuna carica. Per la prima volta, il Presidente e i Vice Presidenti sono nominati in sede di costituzione.

- E' competenza del Presidente:

a) la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con enti, istituti pubblici e privati;

b) relazionare all'Assemblea dei soci sulle proposte programmatiche generali e sui rendiconti finanziari annuali.

- In caso di impedimento, anche temporaneo, del Presidente, al consigliere più anziano, le competenze del Presidente.

- Il Presidente può delegare parte dei propri poteri anche a terzi, determinando i limiti della delega.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 13

Comitato scientifico

- Il Comitato scientifico, con ruolo consultivo, qualora nominato dal Consiglio Direttivo, è composto da soci onorari ed ordinari. I membri del Consiglio Direttivo sono membri di diritto del Comitato scientifico .

- Il Comitato scientifico è presieduto da un Presidente eletta dal Consiglio Direttivo con voto palese.

- Esso può essere organizzato in Commissioni che si occupano di definire le linee di attività dell'Associazione. Ogni Commissione è coordinata da un membro del Comitato scientifico eletto dal Consiglio Direttivo con voto palese.

Articolo 14

Il Collegio dei sindaci

E' nominato nei casi in cui sia previsto l'obbligo di legge, in particolare ai sensi della L. 14 febbraio 1987 n. 40.

Rappresenta l'organo di controllo delle società e ha il compito di vigilare sull'attività degli amministratori e controllare che la gestione e l'amministrazione della Associazione si svolgano nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo.

Ne fanno parte almeno due funzionari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero del Tesoro - ragioneria generale dello stato con D. Lgs. 23 Dicembre 1997 n. 469 sono state conferite alle Regioni e agli Enti Locali le funzioni e i compiti in materia di mercato del lavoro.

È designato ed è gestito secondo le indicazioni presenti nei sovracitati riferimenti normativi

Articolo 15

Avanzi di gestione

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 16

Clausola compromissoria

Ogni controversia tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi diret-

tivi, purchè per legge possa formare oggetto di compromesso, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri scelti dall'Assemblea; esso giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura e il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 17

Norme applicabili

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del codice civile e le altre leggi vigenti in materia di associazioni, nonchè le norme previste dal D. Lgs n 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Battipaglia (SA), 31 (trentuno) gennaio 2020 (duemilaventini).

Firmato: Giuseppe Melara.

Carlo Carbone, Notaio (impronta del sigillo)

Certifico io sottoscritto dott. Carlo Carbone
Notaio in Battipaglia (SA) che la presente
copia è conforme all'originale
regolarmente sottoscritto nella raccolta dei
miei atti.

Si compone di pagine n. discrete

Si rilascia per uso PARTE

Giuseppe Melara il 31-01-2020



